Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 154

MEDAGLIA D'ARGENTO

AGOSTI Giuseppe fu Mario e di Mantese Celia, da Montebelluna (Treviso), classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Entrato generosamente e sino dai primi giorni a far parte del Movimento patriottico, serviva con esemplare abnegazione come semplice gregario distinguendosi in ogni azione ed in ogni attività. Sorpreso, col fratello e con altri partigiani, da un'azione notturna del nemico, rifiutava sdegnosamente di arrendersi e continuava a battersi da valoroso sino all'estremo sacrificio. — Zona di Refrontolo (Treviso), 14 ottobre 1944.

AGOSTI Luigi fu Mario e di Mantese Celia, da Treviso, classe 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Entrato generosamente e fino dai primi giorni a far parte del Movimento patriottico serviva con esemplare abnegazione come gregario e come intendente di brigata, sempre distinguendosi in ogni azione ed in ogni attività. Sorpreso col fratello e con altri partigiani, da un'azione notturna del nemico, rifiutava sdegnosamente di arrendersi e continuava a battersi da valoroso sino all'estremo sacrificio. — Zona di Refrontolo (Treviso), 14 ottobre 1944.

CASTIGLIONI Bruno fu Oreste e fu Alessi Luisa, nato a Milano, classe 1898, capitano di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Professore ordinario alla Università di Pavia, nei giorni dell'insurrezione contro l'occupazione tedesca, volontariamente si affiancava alle formazioni partigiane della città. In una situazione particolarmente difficile e di fronte alla dura reazione del nemico, avanzava coraggiosamente oltre la linea del fuoco per intimare la resa. Colpito a morte nel generoso tentativo offriva, sino all'ultimo respiro, esempio ammirevole di cosciente amor di patria. — Pavia, 26-27 aprile 1945.

CINDOLI Ermanno di Sante e di Gianardi Gemma, da San Benedetto, classe 1919, sottotenente di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Distinto organizzatore, animatore e comandante della lotta partigiana in numerosi combattimenti dava brillanti prove di decisione e di valore. Condotto a brillante fine l'attacco contro il presidio di Borghetto, si attardava con pochi uomini allo scopo di interrompere con mine la via Aurelia. Raggiunto l'obiettivo, ma attaccato dai tedeschi, cadeva da prode in combattimento. — Liguria, settembre 1943 - 12 aprile 1945.

MORANDIN Giovanni di Antonio e di Zornio Rosina, da Susegana, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane patriota, animato da pura fede, si distingueva nella guerra partigiana per ardimento e per dedizione al dovere. Caduto in una imboscata, combatteva da prode sino all'esaurimento delle munizioni e preferiva la morte alla resa. — Zona di Vittorio Veneto, 6 febbraio 1945.

RIZZI Attilio di Guerrino e di Romagnolo Edvige, da Villadose (Rovigo), maggiore di fanteria (c), partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore ed animatore della lotta partigiana nella zona del Basso Piave dava mirabili prove di tenacia proseguendo la sua attività nonostante l'accanita persecuzione della polizia nemica ed un arresto precedentemente subito. Valorosamente si comportava in numerose azioni. Arrestato nuovamente e sottoposto a crudeli sevizie niente rivelò di quanto a sua conoscenza. Trasferito nel campo di Mathausen e successivamente, in quello di eliminazione di Cusen, manteneva sino alla morte fiero ed esemplare contegno. — Basso Piave - Germania, settembre 1943-gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ONESTI Luigi di Giuseppe e di Moscarino Angela, da Nizza Monferrato, classe 1912, brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane si distingueva per spirito di iniziativa, attività e coraggio. Nel corso di un duro combattimento, mentre la sua mitragliatrice era fatta segno alla rabbiosa reazione del nemico, continuava il fuoco mirato e preciso, infliggendo perdite sanguinose e concorrendo validamente a disimpegnare la propria formazione. Esempio di coraggio, di sangue freddo e di mirabile senso del dovere. — Valle Stura, 22 agosto 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CHIURAZZI Vincenzo fu Luigi e di Maggio Giuseppa, da Minervino di Lecce (Lecce), classe 1910, vice brigadiere, partigiano combattente. — Scelta dopo l'armistizio, la via dell'onore e del dovere, entrava a far parte del Movimento partigiano distinguendosi per attività, coraggio e senso del dovere. Con abnegazione, iniziativa e sprezzo del pericolo, interrompeva i collegamenti elettrici predisposti da guastatori germanici che si apprestavano a far saltare un grosso deposito di munizioni e faceva prigionieri, nel corso dell'azione, due soldati nemici. — Zona di Viterbo, 7 giugno 1944.

CIERI Italo di Michele e di Rubeo Sofia, da Sant'Angelo Lodigiano (Milano), classe 1911, capitano di fanteria, partigiano combattente. — Arrestato per attività patriottica svolta nella provincia di Modena sopportava stoicamente lunghi e tormentosi interrogatori nulla rivelando di quanto a sua conoscenza. Riacquistata la libertà, sebbene in condizioni di salute menomate, raggiungeva formazioni partigiane e combatteva bravamente sino alla liberazione. — Zona di Modena, maggio 1944-aprile 1945.

LOMBARDI Gabriele fu Giacinto e di Capanna Nunzia, da Rignano Garganico (Foggia), classe 1906, appuntato dei carabinieri, partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane si distingueva per coraggiosa attività. Rimasto seriamente ferito nel corso di un duro combattimento, rifiutava le cure e continuava bravamente a combattere sino alla fine dell'azione. — Zona di Alessandria, 27 novembre 1944.

(5434)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1951, n. 85.

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23 dicembre 1949, n. 951, è ulteriormente prorogata per l'anno 1951.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PELLA — VANONI

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1951, n. 86.

Devoluzione a favore dei militari del 3° reggimento bersaglieri, delle rendite del patrimonio della « Fondazione Vizzardelli ».

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le rendite del patrimonio della « Fondazione Vizzardelli » vengono devolute a favore dei militari del 3° reggimento bersaglieri, e viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione stessa.

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 87.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gregorio I Papa, nella borgata Boccadifalco del comune di Palermo.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 4 ottobre 1944, integrato con successivo 1° ottobre 1948 e dichiarazione 24 giugno 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Gregorio I Papa, nella borgata Boccadifalco del comune di Palermo.

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 88.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata della SS.ma Annunziata, in frazione Acciaroli del comune di Pollica (Salerno).

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Capaccio e Vallo della Lucania in data 1° gennaio 1943, integrato con postilla 25 gennaio 1950 e dichiarazione della stessa data, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata della SS.ma Annunziata, in frazione Acciaroli del comune di Pollica (Salerno).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 89.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Ponticelli del comune di Napoli.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 giugno 1942, integrato con successivi 10 agosto 1948 e 7 gennaio 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Ponticelli del comune di Napoli.

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 90.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Rocco, in località Castagnabuona del comune di Varazze (Savona).

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona in data 8 giugno 1950, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma di San Rocco, in località Castagnabuona del comune di Varazze (Savona).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951.

Sostituzione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735;

Visto il decreto luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici per il quadriennio 16 aprile 1949-15 aprile 1953;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri del detto Consiglio;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Fino al 15 aprile 1953, data di scadenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, sono nominati membri del Consiglio stesso:

De Caterini dott. ing. prof. Romolo, direttore delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del gr. uff. Nicola Di Guglielmo, collocato a riposo;

Caporali dott. Manlio, capo servizio delle ricevitorie, in sostituzione del dott. Vittorio Niccolò, collocato a riposo;

Pirisinu Giovanni, direttore capo di ragioneria, rappresentante sindacale dei postelegrafonici, in sostituzione del sig. Rodolfo Graziani;

Terranova dott. Andrea, ricevitore postale (Torino, succ. 13), in sostituzione del comm. Vico Varone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1951

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 4, foglio n. 314.

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1950.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata San Bartolomeo, sita nell'ambito del comune di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COMMISSARIO PER IL TURISMO)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 maggio 1949, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata San Bartolomeo, sita nell'ambito del comune di La Spezia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di La Spezia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un quadro panoramico di cospicuo interesse;

Decreta:

La zona denominata San Bartolomeo, sita nel territorio del comune di La Spezia indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del soprintendente ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di La Spezia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della sua effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 9 dicembre 1950

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BERTINELLI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Estratto dell'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 5 maggio 1949 - La Spezia.

Verbale N. 5

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha deciso d'imporre il vincolo di cui al comma quattro dell'art. 1 della legge precitata sull'area compresa fra i seguenti confini: viale San Bartolomeo dallo sbocco della strada per Pitelli sino al confine con il comune di Lerici; linea di confine sino all'incrocio con la strada camionabile Arcola-Pitelli; la strada stessa sino a Pitelli e quindi la camionabile per La Spezia sino allo sbocco in viale San Bartolomeo (località Pagliari) con la sola esclusione dell'area occupata dalla caserma « Gandolfo » della marina militare.

(883)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1950.

Anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato con la legge 28 luglio 1950, n. 727;

Considerato che, in applicazione delle norme contenute nel penultimo comma del citato art. 8, sono state concesse le anticipazioni in esso previste, a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, per il pagamento dei miglioramenti economici al personale, ai sensi della menzionata legge n. 149;

Che alla erogazione delle predette anticipazioni è stato provveduto, per il tramite delle prefetture e del Commissariato del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige, a carico dei capitoli 143-*ter*, 213 e 221 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi 1948-49, 1949-50 e 1950-51, e con le modalità e nei limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto interministeriale in data 30 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1948;

Ritenuta la necessità di stabilire particolari norme per il recupero delle predette anticipazioni, in esecuzione a quanto disposto nell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 727, soprarichiamata;

Decreta:

Art. 1.

La comunicazione della concessa anticipazione, effettuata dai Prefetti e dal Commissario del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale in data 30 novembre 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 1948) conferisce ai ricevitori provinciali ed agli esattori delle imposte dirette l'obbligo di trattenere l'importo delle anticipazioni stesse in ragione di 1/18, su ciascuna rata bimestrale dei tributi di pertinenza degli enti debitori, ripartiti nei ruoli principali e suppletivi, in riscossione negli anni 1951, 1952 e 1953.

Art. 2.

Le quote recuperate sono, dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, versate, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata, alle rispettive Sezioni di tesoreria provinciale, con imputazione al capitolo 504-*bis* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51 ed ai corrispondenti capitoli che verranno istituiti per i successivi esercizi 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

Le quietanze rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale sono versate dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, rispettivamente, alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni interessati, come denaro contante.

Art. 3.

Entro cinque giorni dal versamento di cui al precedente articolo i ricevitori provinciali e gli esattori delle imposte dirette comunicano alle Prefetture ed al Commissariato del Governo presso la regione del Trentino - Alto Adige, gli estremi delle relative quietanze di tesoreria.

Art. 4.

Presso le Prefetture e presso il Commissariato del Governo della regione del Trentino Alto Adige dovranno essere istituiti speciali conti individuali, nei quali saranno registrati gli ordinativi di pagamento emessi per ciascuna anticipazione e gli estremi delle quietanze di cui all'art. 2. Un estratto di tali conti, munito del visto di conferma della locale Sezione di tesoreria provinciale per quanto riguarda particolarmente i versamenti effettuati dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 31 gennaio 1954.

Art. 5.

Spetta ai Prefetti, al Commissario del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige ed alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano di provvedere — ove occorra — d'ufficio per l'esatta puntuale osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1950

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

Il Ministro per le finanze
VANONI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1951
Registro Interno n. 4, foglio n. 242. — VILLA

(997)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1950.

Anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Veduto l'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, modificato con la legge 28 luglio 1950, n. 727;

Ritenuta la necessità di stabilire particolari norme per la concessione ed il recupero delle anticipazioni previste nel citato art. 11, a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, limitatamente all'anno 1949, per il pagamento dei miglioramenti economici al personale, ai sensi della menzionata legge n. 130;

Decreta:

Art. 1.

La concessione delle anticipazioni suindicate, nel limite massimo di 4/12 della spesa annua relativa, da liquidarsi dalle singole prefetture, alla stregua delle

deliberazioni degli enti interessati, debitamente approvate, è disposta con decreti del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al precedente articolo è effettuata dalle Prefetture e dal Commissariato del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige direttamente a favore degli enti interessati, sui fondi all'uopo accreditati dal Ministero dell'interno, con imputazione al capitolo aggiunto n. 219 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1950-51 (residuo 1949-50).

Art. 3.

Della emissione, sulle proprie contabilità speciali, dei singoli ordinativi per il pagamento delle anticipazioni predette, è data, dai Prefetti e dal Commissario del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige, immediata comunicazione al ricevitore provinciale (per le Amministrazioni provinciali) ed agli esattori delle imposte dirette (per i Comuni), che ne accusano ricevuta.

Le ricevute dei ricevitori provinciali e degli esattori delle imposte dirette sono dalle Prefetture e dal Commissariato del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige, allegate ai rispettivi ordinativi di pagamento estinti, a documentazione dei rendiconti, da prodursi per il discarico degli accreditamenti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La comunicazione, ai sensi dell'articolo precedente, della concessa anticipazione conferisce ai ricevitori provinciali ed agli esattori delle imposte dirette l'obbligo di trattenere l'importo delle anticipazioni stesse in ragione di 1/18, su ciascuna rata bimestrale dei tributi di pertinenza degli enti debitori, ripartiti nei ruoli principali e suppletivi, in riscossione negli anni 1952, 1953 e 1954.

Art. 5.

Le quote recuperate sono dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette versate, entro dieci giorni della scadenza di ciascuna rata, alle rispettive Sezioni di tesoreria provinciale, con imputazione ai capitoli che verranno istituiti negli stati di previsione dell'entrata per gli esercizi 1951-52, 1952-53, 1953-54 e 1954-55, in corrispondenza al capitolo 504-*bis* del volgente esercizio 1950-51.

Le quietanze rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale sono versate dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, rispettivamente, alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni interessati, come denaro contante.

Art. 6.

Entro cinque giorni dal versamento di cui al precedente articolo i ricevitori provinciali e gli esattori delle imposte dirette comunicano alle Prefetture ed al Commissariato del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige gli estremi delle relative quietanze di tesoreria.

Art. 7.

Presso le Prefetture e presso il Commissariato del Governo della regione del Trentino - Alto Adige dovranno essere istituiti speciali conti individuali, nei quali saranno registrati gli ordinativi di pagamento emessi per ciascuna anticipazione e gli estremi delle quietanze di cui all'art. 5. Un estratto di tali conti, munito del visto di conferma della locale Sezione di tesoreria provinciale per quanto riguarda particolarmente i versamenti effettuati dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 31 gennaio 1955.

Art. 8.

Spetta ai Prefetti, al Commissario del Governo presso la regione del Trentino Alto Adige ed alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano di provvedere — ove occorra — d'ufficio per l'esatta puntuale osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1950

p. *Il Ministro per l'interno*
BUBBIO

Il Ministro per le finanze
VANONI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1951
Registro Interno n. 4, foglio n. 241. — VILLA

(998)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1950.

Sostituzione del presidente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro Finanze n. 4, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Visti i decreti n. 23263 del 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1947, registro Finanze n. 9, foglio n. 209 e n. 35561 del 20 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 360, con i quali la Commissione è stata successivamente in parte modificata;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente della Commissione di cui trattasi nella persona del dott. Bisogno Alfredo, capo divisione reggente

l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie essendo l'attuale presidente, dott. Mosiello Cosimo, collocato a riposo per limiti di età;

Decreta:

Il dott. Bisogno Alfredo, capo divisione reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato a decorrere dal 1° ottobre 1950 presidente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, in sostituzione del dott. Mosiello Cosimo che cessa dall'incarico dalla stessa data.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Finanze n. 2, foglio n. 229. — LESEN

(897)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1950.

Organizzazione della « IV Fiera del vino » in Asti (1°-15 maggio 1951).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 — convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 — contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata per l'autorizzazione ad organizzare in Asti la « IV Fiera del vino » a carattere interprovinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Letto il parere della Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948, istitutivo del Consiglio stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'organizzazione della « IV Fiera del vino » a carattere interprovinciale, che si svolgerà in Asti dal 1° al 15 maggio 1951.

Art. 2.

La manifestazione suddetta forma parte integrante del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni autorizzate per il 1951.

Roma, addì 31 dicembre 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(898)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1951.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile delle carovane e cooperative di facchini ed ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate Carovane e Cooperative di facchini ed ippotrasportatori sono determinati come segue:

1) *Cooperative e Carovane facchini.*

Brindisi:

Carovana facchini Scalo ferroviario di Ostumi: 26 giornate;

Carovana facchini di Francavilla Fontana: 26 giornate;

Carovana facchini di Oria: 26 giornate;

Carovana facchini di San Michele Salentino: 18 giornate;

Carovana facchini di Cisternino: 15 giornate;

Carovana facchini di Ceglie Messapico: 20 giornate;

Carovana facchini di San Vito dei Normanni: 21 giornate;

Libera carovana facchini di San Vito dei Normanni: 10 giornate;

Cooperativa scarico - Scalo ferroviario piccola velocità di Brindisi: 26 giornate;

Cooperativa addetti carico e scarico merci nelle Ferrovie dello Stato Brindisi: 26 giornate;

Carovana stivatori botti nelle Ferrovie dello Stato - Brindisi: 26 giornate.

Cagliari:

Carovana facchini « Karalis » di Cagliari: 25 giornate.

Caltanissetta:

Carovana facchini: « 1° Maggio » di Caltanissetta: 22 giornate.

Catanzaro:

Carovana facchini « Sant'Antonio » di Nicastro: 24 giornate;

Lega mutua cooperativa « Sant'Antonio » facchini di Catanzaro Sala: 18 giornate;

Carovana facchini « Pace » di Strongoli: 16 giornate;

Carovana facchini « La Libertà » di Soverato: 18 giornate;

Carovana facchini « Santa Venere » di Vibo Valentia Marina: 24 giornate;

Carovana facchini « San Francesco » di S. Eufemia Lamezia: 24 giornate;

Carovana carico e scarico « Ercole » di Catanzaro: 24 giornate;

Carovana facchini « Madonna di Pompei » di Vibo Valentia Marina: 22 giornate;

Carovana facchini di Nocera Torinese: 20 giornate;

Carovana facchini di Marcellinara: 22 giornate;

Lega caricatori e scaricatori di Soveria Mannelli: 24 giornate.

Enna:

Cooperativa carico e scarico « Stella d'Italia » di Enna: 14 giornate.

Firenze:

Carovana facchini del Romito Prato: 26 giornate;

Carovana facchini Dogana - Firenze: 26 giornate;

Carovana facchini Grande velocità - Firenze: 26 giornate;

Carovana facchini Sant'Agata di Mugello Scarperia: 26 giornate;

Carovana facchini di Palazzuolo di Romagna: 25 giornate;

Carovana facchini di Marradi: 25 giornate;

Carovana facchini di Certaldo: 18 giornate;

Carovana facchini di Signa: 10 giornate;

Carovana facchini di Montelupo Fiorentino: 10 giornate;

Carovana facchini Stazione di Borgo San Lorenzo: 20 giornate;

Carovana facchini Stazione di Fucecchio: 20 giornate;

Carovana facchini Stazione di Empoli: 18 giornate.

Frosinone:

Carovana provinciale facchini: 20 giornate.

Genova:

Carovane facchini della Provincia: 18 giornate.

La Spezia:

Carovane facchini della Provincia: 20 giornate.

Latina:

Carovana facchini di Sabaudia: 18 giornate;

Carovana facchini di Ponza: 16 giornate;

Carovana facchini di Fondi: periodo gennaio-aprile: 16 giornate; periodo maggio-dicembre: 20 giornate.

Livorno:

Cooperativa « Toscana Nuova » facchinaggio e trasporti - 20 giornate;

Cooperativa livornese trasporti e facchinaggio: 20 giornate;

Cooperativa « San Marco » liberi esercenti facchini di Livorno: 20 giornate;

Cooperativa facchini ortofrutticoli di Livorno: 20 giornate.

Lucca:

Carovana facchini di Camaiore: 22 giornate;

Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico Viareggio: 26 giornate;

S. A. Cooperativa trasporti di Viareggio: 26 giornate;

Gruppo facchini consegnatari periferia e città Lucca: 22 giornate.

Matera:

Carovana facchini di Montalbano Ionico: 18 giornate;

Carovana facchini di Tricarico: 20 giornate;

Carovana facchini di Montescaglioso: 19 giornate;

Carovana facchini di Grassano: 20 giornate;

Carovana facchini di Irsina: 17 giornate.

Messina:

Cooperativa facchini « Maria SS. della Pietà » di Milazzo: 22 giornate;

Cooperativa instradatori e portabagagli di Messina: 22 giornate;

Carovana facchini liberi di Giardini: 26 giornate;

Carovana facchini liberi di Santa Teresa Riva: 26 giornate.

Milano:

Cooperativa spallatori e affini di Milano: 9 giornate;

Cooperativa « Vittorio Veneto » fra ex combattenti: 12 giornate;

Cooperativa portabagagli Stazione centrale di Milano: 25 giornate;

Cooperativa facchini Mercato ortofrutticolo, Cooperativa caricatori e scaricatori ferroviari, Cooperativa facchini mercato pollame: 13 giornate.

Padova:

Carovana facchini di Villa Estense: 26 giornate;

Carovana facchini di Stanghella: 16 giornate;

Carovana facchini « Folgore » di Vigodarzere: 20 giornate;

Cooperativa facchini « La Fraterna » di Padova: 26 giornate;

Carovana facchini « Alleanza » di Padova: 16 giornate;

Cooperativa caricatori e scaricatori di Montagnana: 13 giornate;

Cooperativa facchinaggio « Adua » di Monselice: 10 giornate;

Cooperativa caricatori e scaricatori di Conselve: 13 giornate;

Cooperativa facchini « Piovego » di Padova: 16 giornate;

Cooperativa facchini Mercato coperto ortofrutticolo di Padova: 26 giornate.

Palermo:

Carovana carico e scarico « Immacolata Concezione » di Bagheria: 26 giornate;

Carovana « G. Mazzini » trasportatori carichi e scarichi di Termini Imerese: 26 giornate;

Carovana portabagagli Stazione di Palermo: 26 giornate;

Cooperativa « La Ferroviaria » carico e scarico di Palermo: 26 giornate.

Piacenza:

Carovana facchini di Piacenza: 18 giornate;

Carovana facchini di Fiorenzuola d'Arda: 18 giornate.

Pisa:

Carovana facchini Scalo merci stazione Ferrovie dello Stato di Cascina: 20 giornate;

Cooperativa facchini Stazione centrale Ferrovie dello Stato di Pisa: 26 giornate;

Carovana facchini Scalo merci stazione Ferrovie dello Stato di San Miniato: 26 giornate;

Carovana facchini Ponte a Egola (San Miniato): 22 giornate.

Pistoia:

Cooperativa caricatori e scaricatori Scalo merci di Pistoia: 20 giornate;

Cooperativa caricatori e scaricatori di Pescia: 23 giornate;

Carovana facchini Scalo ferroviario di Montecatini Terme: 16 giornate;

Carovana facchini Consorzio agrario di Monsummano: 16 giornate.

Roma:

Cooperativa facchini « Lavoro e Libertà » Mercati generali Roma: 26 giornate;

Cooperativa facchini « Tirreno » di Civitavecchia: 12 giornate;

Cooperativa facchini « Il Reduce » di Civitavecchia: 20 giornate;

Gruppo portabagagli portuali di Civitavecchia: 26 giornate;

Carovana carico e scarico « Filippo Corridoni » di Roma: 22 giornate;

Cooperativa facchini « Italia » di Civitavecchia: 24 giornate.

Rovigo:

Carovana facchini di Costa di Rovigo: 10 giornate;

Carovana facchini « Achille Grandi » di Botricello: 18 giornate;

Carovana facchini di Villanova Marchesana: 20 giornate;

Carovana facchini di Bergantino: 20 giornate;

Libera carovana facchini di Baricetta: 26 giornate;

Libera carovana facchini di Bottrighe: 10 giornate;

Carovana facchini di Crespino: 26 giornate;

Carovana facchini di Ficarolo: 26 giornate;

Carovana facchini Piazza annonaria di Rovigo: 26 giornate.

Taranto:

Carovana facchini di Maruggio: 15 giornate;

Carovana facchini di San Giorgio Ionico: 24 giornate;

Carovana facchini di Fragagnano: 18 giornate;

Cooperativa facchini « Aurora » di Taranto »: 10 giornate;

Cooperativa carico e scarico « G. Mazzini » pulizia piazzale delle Ferrovie dello Stato di Taranto: 26 giornate.

Terni:

Carovana orvietana carico e scarico di Orvieto: 22 giornate;

Carovana facchini di Terni: 22 giornate.

Udine:

Cooperativa portabagagli delle Ferrovie dello Stato di Udine: 12 giornate;

Cooperativa scaricatori ortofrutticoli di Udine: 22 giornate;

Cooperativa smistamento e collettame di Udine: 22 giornate;

Cooperativa friulana scaricatori Scalo merci di Udine: 22 giornate;

Cooperativa facchini di Pordenone: 18 giornate;

Cooperativa stivatori e scaricatori Porto Nogaro: 18 giornate;

Cooperativa facchini di Palmanova: 15 giornate;

Cooperativa stivatori e scaricatori di San Giorgio Nogaro: 20 giornate;

Cooperativa lavoro e facchinaggio « Val Fella » di Pontebba: 16 giornate;

Cooperativa scaricatori e stivatori Scalo Ferrovie dello Stato e Porto fluviale di Cervignano: 22 giornate;

Cooperativa stivatori e scaricatori di San Vito al Tagliamento: 15 giornate;

Cooperativa scaricatori e caricatori di Latisana: 15 giornate;

Cooperativa facchini di Valvasone: 10 giornate;

Cooperativa facchini caricatori di Codroipo: 18 giornate.

Venezia:

Carovana facchini Ca' « Bianca » di Chioggia: 20 giornate;

Carovana facchini Quarto d'Altino: 20 giornate;

Carovana facchini esterni Macello di Chioggia: 15 giornate;

Carovana facchini di Portogruaro: 20 giornate;

Carovana facchini di Grisolera: 13 giornate;

Carovana facchini di Cona: 18 giornate;

Carovana facchini 1ª squadra Stazione sottomarina: 12 giornate;

Carovana facchini 2ª squadra Stazione sottomarina: 12 giornate;

Carovana facchini Mercato ittico di Chioggia: 14 giornate;

Carovana facchini Mercato ortofrutticolo di Chioggia: giornate 17;

Carovana facchini Corso del Popolo di Chioggia: 20 giornate;

Carovana facchini di Cavarzere: 20 giornate;

Carovana facchini Canale « Brentelle »: 23 giornate;

Carovana facchini Iesolo: giornate 12;

Carovana facchini di Ceggia: 15 giornate;

Carovana facchini di San Donà di Piave: 12 giornate;

Carovana facchini portabagagli del Porto, Venezia: 11 giornate;

Carovana facchini di Marano di Mira: 15 giornate;

Carovana facchini di Murano: 20 giornate;

Carovana facchini di Burano: 15 giornate;

Cooperativa « Clodia » caricatori e scaricatori presso lo Scalo ferroviario di Chioggia: 15 giornate;

Compagnia facchini pubblici di San Stino di Livenza: 18 giornate;

Compagnia facchini liberi di San Michele al Tagliamento: 16 giornate;

Cooperativa caricatori e scaricatori, Lido: 20 giornate;

Carovana trasportatori sabbia di Sottomarina: 15 giornate;

Carovana facchini Mercato ortofrutticolo di Sottomarina: 15 giornate;

Cooperativa « Darsena » facchini e portabagagli di Venezia: 13 giornate;

Carovana facchini Alaggiatori di Chioggia: 10 giornate;

Cooperativa lavoratori manuali di Marghera: 20 giornate.

Verona:

Carovana facchini di San Bonifacio: 15 giornate;

Carovana facchini di Villabartolomea: 15 giornate;
Carovana facchini di Sommacampagna: 20 giornate;
Carovana facchini di Caprino: 15 giornate;
Carovana facchini di Trevenzuolo: 15 giornate;
Carovana facchini di San Pietro in Morubio: 15 giornate;
Carovana facchini di Povegliano: 15 giornate;
Carovana facchini di Santo Stefano di Zimella: 10 giornate;
Carovana facchini di Salizzole: 10 giornate;
Carovana facchini di Montecchia di Crosara: 10 giornate;
Carovana facchini di Mozzecane: 10 giornate;
Carovana facchini di Roverchiara Bonavigo, 10 giornate.

Viterbo:
Carovana facchini di Viterbo: 26 giornate;
Carovana facchini « La Tarquiniese » di Tarquinia: 26 giornate;
Carovana facchini di Montefiascone: 20 giornate.

2) *Cooperative e Carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.*

Avellino:
Carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori del capoluogo: 26 giornate;
Carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori degli altri centri della Provincia: 20 giornate.

Brindisi:
Cooperativa trainanti e barrocciai di Fasano: 19 giornate;
Carovana ippotrasportatori « La Cristiana » di Cisternino: 15 giornate;

Catanzaro:
Carovana ippotrasportatori « G. Matteotti » di Cirò Marina: 23 giornate;
Carovana ippotrasportatori « G. Garibaldi » di Catanzaro: 22 giornate;

Matera:
Carovana barrocciai, vetturini e ippotrasportatori di Matera: 24 giornate.

Padova:
Carovana barrocciai di Este, Battaglia, Villa Estense e Stanghella: 20 giornate.

Palermo:
Carovana barrocciai « La Masa » di Termini Imerese: 26 giornate.

Pesaro:
Carovana barrocciai di Mercatello: 20 giornate.

Rovigo:
Carovana barrocciai di Fiesso Umbertiano: 20 giornate;
Carovana barrocciai di San Martino di Venezze: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Sarzano: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Taglio di Po: 20 giornate;
Carovana barrocciai di Oca di Taglio di Po: 20 giornate.

Udine:
Cooperativa friulana ippotrasportatori, Udine: 15 giornate.

Venezia:
Carovana carrettieri di Sottomarina, Chioggia: 20 giornate;
Carovana cavallanti di Brondolo, Chioggia: 12 giornate;
Carovana carrettieri di Cavanella d'Adige: 17 giornate.

Verona:
Carovana carrettieri di Villafranca: 15 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(816)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1951.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissario straordinario presso la Compagnia di lavoratori portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Castellammare di Stabia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il sig. Salvati Francesco Saverio di Giuseppe, è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Castellammare di Stabia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire millecinquecento.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

(1001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 261 del 23 febbraio 1951, riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termico e la riduzione del sovraprezzo termoelettrico.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 261 del 23 febbraio 1951, ha adottato le seguenti decisioni:

1. — AMMISSIONE A RIMBORSO ONERE TERMICO

In relazione alle domande presentate dalle aziende interessate, a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, vengono consentiti i seguenti rimborsi a carico della Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico:

A) *Per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre* 1950.

Viene confermato alla Società Elettrica Sarda, per le centrali di Santa Caterina, Santa Gilla, e, per la produzione di competenza della Società stessa, per la centrale di Porto Vesme, il rimborso dell'onere termico, nella misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*) della circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947), per la produzione elettrotermica effettuata dalla Società stessa e destinata agli utenti, esclusa quella destinata alla Società Carbosarda.

B) *Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno* 1951.

Viene confermato alle seguenti ditte il rimborso dell'onere termico nella misura stabilita dall'art. 6 paragrafo *b*) della circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947):

1) *Società Impianti elettrici - Isola del Giglio* (Firenze) per la centrale dell'isola de' Giglio;

2) *Società Elettrica dell'Elba - Livorno* per le centrali di Portoferraio (ex Ilva), di Portoferraio (ex Comunale), di Porto Azzurro;

3) *Ditta Aliberti Carmelo - San Fratello* (Messina) per la centrale di San Fratello;

4) *Società Elettrica Liparese - Lipari* (Messina) per la centrale di Lipari;

5) *Ditta Salerno e Petraccone - Caronia* (Messina) per la centrale di Caronia;

6) *Ditta Fratelli Franchina di Sant'Agata di Militello* (Messina) per la centrale di Sant'Agata di Militello;

7) *Società Elettrica di Santo Stefano Camastra* (Messina) per la centrale di Santo Stefano Camastra;

8) *Ditta Fratelli Rampulla - Butera* (Caltanissetta) per la centrale di Butera;

9) *Società Angelo Lisciandra - Marianopoli* (Caltanissetta) per la centrale di Marianopoli;

10) *Ditta Fratelli Lo Castro - Vallelunga* (Caltanissetta) per la centrale di Vallelunga;

11) *Azienda Comunale di Castelbuono* (Palermo) per la centrale di Castelbuono;

12) *Ditta Francesco Mancuso Peria - Palazzo Adriano* (Palermo) per la centrale di Palazzo Adriano;

13) *Società Esercizi elettrici di Petralia Sottana* (Palermo) per le centrali di Pedagaggi e di Polizzi Generosa;

14) *Società Elettrica San Mauro Castelverde* (Palermo) per la centrale di San Mauro Castelverde;

15) *Impresa Elettrica D'Anna e Buonaccorsi - Ustica* (Palermo) per la centrale di Ustica;

16) *Ditta Forza e luce di Isnello* (Palermo) per la centrale di Isnello;

17) *Ditta Giuseppe Francesco Rampolla di Polizzi Generosa* (Palermo) per la centrale di Polizzi Generosa;

18) *Società Elettrica Martorana di Canicattì* (Agrigento) per la centrale di Canicattì;

19) *Ditta Fratelli Giglia di Campobello di Licata* (Agrigento) per la centrale di Campobello di Licata;

20) *Impresa Elettrica Angelo Napoli - Castrofilippo* (Agrigento) per la centrale di Castrofilippo;

21) *Officina Elettrica Accardi di Favignana* (Trapani) per la centrale di Favignana;

22) *Ditta D'Alessandro Salvatore - Barrafranca* (Enna) per la centrale di Barrafranca;

23) *Ditta Fratelli Camiolo - Valguarnera* (Enna) per la centrale di Valguarnera;

24) *Azienda Elettrica di Scoglitti* (Ragusa) per la centrale di Scoglitti;

25) *Ditta Leone e Conte - Carloforte* (Cagliari) per la centrale di Carloforte;

26) *Società ing. Gasparini e C. - Napoli* per le centrali di Porto d'Ischia e di Procida;

27) *Azienda Elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli) per la centrale di Forio d'Ischia;

28) *Società Imprese pubbliche e private d'Ischia e Capri* (Napoli) per la centrale di Capri;

29) *Società anonima Imprese elettriche del Molinazzo* (Palermo) per la centrale di Bivona (Agrigento).

2. — RIDUZIONE SOVRAPREZZO TERMOELETTRICO

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 1 della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, l'aliquota del sovraprezzo termoelettrico, che dovrà essere applicata sulle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1951 a carico degli utenti, viene ridotta alla misura unica di L. 0,45 per ciascun Kwh di effettivo consumo. Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia relative all'applicazione del sovraprezzo ed alle esenzioni.

Il termine di scadenza della riduzione del sovraprezzo termico per la energia elettrica utilizzata in forni, di cui alla circolare del Comitato interministeriale dei prezzi numero 243 del 4 ottobre 1950, viene prorogato al 28 febbraio 1951, ferme restanti le stesse norme e modalità di applicazione già stabilite con la circolare n. 228 del 16 giugno 1950.

Comitato di gestione
Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico.

A parziale modifica delle circolari del Ministero dell'industria e del commercio n. 46 del 15 marzo 1946, n. 53 del 4 maggio 1946, n. 87 del 14 gennaio 1947 e n. 141 del 13 dicembre 1947, il numero dei rappresentanti delle categorie interessate in seno al Comitato di gestione della Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico viene ridotto a otto, di cui quattro in rappresentanza dei produttori elettrici e quattro in rappresentanza degli utenti di energia elettrica.

E' istituito un Collegio di revisori composto di un funzionario del Ministero del tesoro (presidente), di un funzionario del Ministero dell'industria e commercio e di un funzionario del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1046)

Provvedimento n. 263 del 23 febbraio 1951 riguardante i prezzi dei rottami ferrosi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 263 del 23 febbraio 1951, ha adottato le seguenti decisioni:

ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO

A modifica delle norme impartite con la circolare prezzi n. 126 del 5 settembre 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, i prezzi massimi dei rottami ferrosi e di acciaio di raccolta nazionale sono stabiliti come appresso.

Per entrambi i listini dei rottami per acciaierie e per ferriere i prezzi s'intendono alla condizione di franco destino ad eccezione del rottame navale.

Il prezzo del rottame navale s'intende alla condizione di franco partenza; l'addebito di trasporto a carico del destinatario non potrà però superare L. 2 al kg.

Il compenso autorizzato a favore dei commercianti convogliatori per tutte le voci dei listini è di L. 1,50 al kg.

I prezzi in appresso indicati valgono per tutto il territorio nazionale.

ROTTAMI PER ACCIAIERIE

Cat. 1ª — Cerchioni, molle, proiettili garantiti scarichi; spuntature e spezzoni di laminati e di fucinati; residui di stampaggi; rottami di officina nuovi, provenienti da lavorazioni di stabilimento; armamento ferroviario e tramviario; demolizione di ponti e navi, il tutto pronto al forno da m/m 8 e più di spessore; rotaie anche in tutta lunghezza: L. 3200 al quintale;

Cat. 2ª — Rottame di ferro e di acciaio, pesante da officina, da demolizione, da raccolta e diverso, il tutto pronto al forno, da m/m 4 e più di spessore: L. 3000 al quintale;

Cat. 3ª — Rottame di ferro e di acciaio *leggero, nuovo, sciolto*; ritagli di lamiere e di lamierino nero ed altro proveniente da lavorazione, *non ossidato*; il tutto pronto al forno, dello spessore inferiore a m/m 4: L. 2500 al quintale;

Cat. 4ª — *Tornitura* di ferro e di acciaio, fresca, pulita, non ossidata, priva di blocchi e di materie eterogenee: L. 2000 al quintale;

Cat. 5ª — Rottame di ferro e di acciaio, leggero, vecchio, sciolto, da raccolta e da demolizione; il tutto pronto al forno, dello spessore non inferiore a m/m 4: L. 1500 al quintale.

Per i rottami di materiale zincato, smaltato, ramato, ottonato, qualora vengano utilizzati, il prezzo è pari a quello fissato per i materiali della 5ª categoria.

Per i rottami di acciaio in leghe, in partite omogenee, garantite da analisi, oltre il prezzo del rottame ferroso, sarà corrisposto il valore del legante, valutato a parte.

Requisiti ed extra.

Per rottame pronto al forno s'intende quello in pezzi aventi dimensioni massime di cm. 150×50×50 e peso massimo, per ogni pezzo, di kg. 500.

Per il rottame non pronto al forno i prezzi verranno ridotti come segue:

se da tagliarsi alla cesoia: L. 200 al quintale;

se da tagliarsi alla fiamma ossidrica: L. 300 al quintale.

E' escluso il materiale zincato, marcito, smaltato, stagnato, ramato, piombato, ottonato, il materiale bellico pericoloso o anche semplicemente sospetto, nonchè la tornitura ossidata o qualsiasi altro materiale estraneo al ferro ed all'acciaio.

Per particolari operazioni di preparazione di rottame per correzioni di fusioni al cubilotto, e per le operazioni di pressatura, palabilità, bricchettatura, riduzione al forno elettrico e carburatura, valgono gli extra da convenirsi fra le parti.

Quali rottami per correzioni di fusioni al cubilotto si intendono esclusivamente i seguenti: rotaie, aghi e cuori di scambi ferroviari, cerchioni tagliati, rotaie tramviarie e décauville, bidoni e ritagli di lamiere grosse, rottami di respingenti e di molle a bovolo e a balestra, rottami di fucinatura, spuntature di billette, rottame pesante e di stampaggio, rottame derivato da costruzioni di carpenteria e ritagli di ferro profilato, rottami di flange, rottami di bolloneria, ritagli rifinitura proiettili e anelli acciaio, rottami di catene, ferri di cavallo, tutto di acciaio non legato.

ROTTAMI PER FERRIERE

Per rilaminazione.

Cat. 1ª — Rotaie di ferro fibroso e a grana: tondi, quadri, ecc., di ferro fibroso, a grana ed omogeneo (diametro o lato da m/m 40 a 150); lamiere di caldaie marine di ferro omogeneo; catene di navi dello spessore di m/m 45 e più: L. 4300 al quintale;

Per il pacchettaggio.

Rottame da copertura.

Cat. 2ª — Lamiere di caldaie (curve non oltre il semicerchio) e da scafo, da ponti e corniere, bagli, ferri ad U piatti, in ferro fibroso da m/m 8/18 di spessore, sbullonate, escluso duomi, fondi e placche tubolari: L. 4000 al quintale;

Cat. 3ª — Lamiere da scalo e da caldaie di ferro omogeneo, dolce, saldabile, di spessore da m/m 8/18 demolite e sbullonate a mano, esclusi duomi, fondi e placche, tubolari, focolai, griglie, ecc.: L. 3900 al quintale;

Cat. 4ª — Traverse da ferrovia, ferri ad U piatti, bagli, corniere, ecc. di ferro omogeneo dolce, saldabile di spessore da m/m 8/18: L. 3700 al quintale.

Rottame da riempimento.

Cat. 5ª — Rottame pesante massiccio garantito di ferro fibroso adatto per la ribollitura in pacchi, di spessore superiore a m/m 5 esclusi l'acciaio e la ghisa: L. 3600 al quintale;

Cat. 6ª — Rottame pesante massiccio di ferro omogeno, dolce saldabile adatto per la ribollitura in pacchi, di spessore superiore a m/m 5 esclusi l'acciaio e la ghisa: L. 3400 al quintale.

ROTTAMI DI GHISA

Rimangono invariati i prezzi e le norme di cui alla circolare n. 126 del Ministero dell'industria e commercio del 3 settembre 1947.

(1034)

Provvedimento n. 267 del 2 marzo 1951
riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termico

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 267 del 2 marzo 1951, ha adottato la seguente decisione:

AMMISSIONE A RIMBORSO DELL'ONERE TERMICO

In relazione alla domanda presentata dalla Società Generale Elettrica della Sicilia, a norma della circolare n. 186 del 30 luglio 1949, il rimborso dell'onere termico a carico della Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico, in favore della predetta Società, per la produzione termoelettrica effettuata nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1950, nelle centrali di Palermo, Catania, Porto Empedocle, Messina, Sciacca, Agrigento, Piazza Armerina, Trapani, Gela e Agira, verrà effettuato:

a) per i primi 196 milioni di Kwh prodotti nel suddetto periodo, nell'intera misura stabilita dall'art. 6, paragrafo *b*), della circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 141 del 13 dicembre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 20 dicembre 1947);

b) per i successivi 31 milioni di Kwh, il rimborso dell'onere termico verrà limitato al 75 % della predetta misura;

c) per i quantitativi successivi, il rimborso sarà limitato al 50 % della misura stessa.

(1071)

Provvedimento n. 268 del 2 marzo 1951, riguardante i prezzi dei carboni esteri e nazionali, i prezzi del coke e le quote spese di sbarco dei carboni.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare numero 249 del 4 ottobre 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 268 del 2 marzo 1951, ha deciso quanto appresso:

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza immediata e per i carboni arrivati nei porti di discarica od ai transiti di confine dopo il 1° febbraio 1951, i prezzi per tonnellata metrica rispettivamente cif e franco frontiera del carbone non sdoganato, riferiti alle pezzature di origine, vengono modificati come appresso.

I prezzi cif sottoindicati si riferiscono ai porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compreso Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna) i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 300 per il carbone proveniente dalla Polonia e di L. 500 per le altre provenienze.

CARBONI AMERICANI

Carbone da vapore tout venant	L. 14.200
Carboni da gas	» 14.200
Carboni da coke	» 14.400
Coke di petrolio	» 20.000

CARBONI INGLESI

1. *Antracite* grigliata alla miniera:

grosso (pezzatura superiore a 120 mm.)	L. 12.450
arancio (pezzatura da 80 a 120 mm).	» 13.350
noce (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 14.500
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 12.500
pisello e grani (pezzatura da 5 a 10 mm.)	» 11.500
minuti lavati (da 0 a 10 mm).	» 8.200
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 7.700
rubbly culm	» 9.000

Per l'antracite nuovamente rigrigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

2. *Carboni da vapore e da forni*:

a) carbone Cardiff:

grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L. 10.950
noce (trebles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 10.950
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.).	» 11.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 9.700
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.500

b) carbone yorkshire East Middland:
grigliato di miniera . . . L. 10.200
grosso, arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) . . . » 10 200
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.) » 9.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . » 8.700
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . » 6.700

c) carbone Northumberland:
grigliato di miniera . . . . . L. 9.850
grosso, arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) . » 9.850
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.) » 9.500
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . » 8.400
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . » 6.400

3. *Carboni da gas*:
a) carbone Durhan I . . . . L. 10.200
b) » » II . . . . » 10.000

CARBONI TEDESCHI

1. *Antracite*:
a) antracite di 1ª classe:
noci 1 2, via terra L. 16.300;
minuti lavati, via terra L. 11.400;
b) antracite di 2ª classe:
noci 1 2, via terra L. 14.600;
minuti lavati, via terra L. 11.400;
c) antracite speciale per elettrodi, via terra L. 21.800.

2. *Carbone magro* (ess.):
grosso (pezzatura oltre 80 mm.), via mare L. 10.300, via terra L. 11.400;
noci 1 2 3, via mare L. 11.400, via terra L. 12.500.

3. *Carbone grasso* (fett.):
grosso (pezzatura oltre 80 mm.), via mare L. 10.300, via terra L. 11.400;
noci 1 2, via mare L. 10.400, via terra L. 11.500;
noci 3 4, via mare L. 10.400, via terra L. 11.500.

4. *Carbone da vapore e a lunga fiamma* (gas flamm.):
grosso (per oltre 80 mm.), via mare L. 10.200, via terra L. 11.300;
noci 1 2, via mare L. 10.200, via terra L. 11.300.

5. *Carbone da gas*:
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck), via mare L. 10.200, via terra L. 11.300;
noci 1 2 (gasnuss) via mare L. 10.200, via terra L. 11.300;
noci 3 4 (gasnuss) via mare L. 10.400, via terra L. 11.500.

6. *Carbone da coke*:
fini da coke, via mare L. 10.400, via terra L. 11.500.

CARBONE FRANCESE

1. *Carboni da vapore, grasso, a lunga fiamma e da gas*:
a) Bacino nord Francia (medie volatili):
grigliato, noci e nocette, via mare L. 14.000;
b) Bacini Sarre e Lorena:
grigliato, noci e nocette, via mare L. 13.700, via terra L. 12.900;
minuto (da 0 a 10 mm.), via mare L. 12.100, via terra L. 11.300;
c) Bacino delle Cevennes:
nocetta (da 10 a 20 mm.), via terra L. 12.700;
minuto (da 0 a 10 mm.), via terra L. 11.000;

CARBONE BELGA

a) Carboni grassi:
pezzature lavate da 30 a 80 mm., via mare L. 15.800
» » da 20 a 30 mm., via mare » 15.200
» » da 10 a 20 mm., via mare » 14.500
minuti lavati da 0 a 10 mm., via mare » 13.200

b) Carboni semigrassi:
grani lavati da 5 a 10 mm., via mare L. 15.100
minuti lavati da 0 a 10 mm., via mare » 12.800
minuti lavati da 0 a 5 mm., via mare » 12.300

c) Carboni 1/4 grassi e magri.
grani lavati da 5 a 10 mm., via mare L. 14.600
minuti lavati da 0 a 10 mm., via mare » 12.300
minuti lavati da 0 a 5 mm., via mare » 11.700
polvere non lavata da 0 a 5 mm., via mare » 10.400

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm., via mare . . L. 15.500
Pezzatura da 10 a 30 mm., via mare . » 14.700
Minuto da 0 a 10 mm., via mare . . . . . » 11.400

CARBONE ARSA
(cif porti adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.) . . . . L. 10.500
Minuto (da 0 a 10 mm.) . . . . » 9.800

CARBONE DEL SUD AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore di 1ª qualità . . . . . . L. 14.000

CARBONE INDIANO
(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore . . . . L. 13.700

MATTONELLE OD ALTRI AGGLOMERATI

Prezzo cif porti Alto Tirreno . . . . . . L. 13.000

Disposizioni generali

Per i carboni di provenienze diverse da quelle contemplate nel presente provvedimento, i prezzi di cessione non potranno superare quelli stabiliti per qualità similari. In tutte le fatture di vendita del carbone dovrà essere fatto riferimento alle voci contemplate nella presente circolare. Nel caso che siano indicate voci diverse da quelle previste, il prezzo di vendita non potrà superare il prezzo minimo fissato per il carbone della stessa provenienza indicata in fattura.

In tutti i documenti relativi alla compravendita dei carboni è prescritta la indicazione della qualità della merce, della provenienza, del nome del piroscafo, della data di scarico e della matricola dei vagoni ferroviari relativi alla partita di carbone venduta.

L'omissione di tale indicazione rende obbligatoria la vendita del carbone a prezzi non superiori a quelli della provenienza più favorevole.

E' fatto obbligo a tutti gli importatori di carbone di inviare alla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, via San Basilio n. 9, Roma, entro cinque giorni dalla stipulazione copia conforme dei contratti di acquisto e dei contratti di noleggio.

I prezzi sopra indicati non comprendono i contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge.

Per quanto riguarda il carbone importato dall'Ente Approvvigionamenti Carboni nei suddetti prezzi è compresa la commissione dello 0,75 % a favore di detto Ente.

I prezzi del carbone europeo via terra sono riferiti alla merce ripesata al transito per le spedizioni dirette al transito stesso ed ivi ricarteggiate per il destinatario, mentre sono riferiti ai pesi riconosciuti in partenza per le spedizioni dirette da miniera a destinatario.

Restano invariate le disposizioni e le aliquote stabilite dalla circolare n. 249 del 24 ottobre 1950 per la nazionalizzazione del carbone via mare e via terra, come pure le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

PREZZI DEI CARBONI NAZIONALI

Con decorrenza immediata sono fissati come appresso i prezzi del carbone Sulcis reso franco vagone ai porti di sbarco indicati:

Genova:
minuto L. 11.000; granitello L. 13.500; arancio L. 13.670;
Savona:
minuto L. 11.000; granitello L. 13.500; arancio L. 13.670;
La Spezia:
minuto L. 11.100; granitello L. 13.600; arancio L. 13.770;
Livorno:
minuto L. 11.300; granitello L. 13.800; arancio L. 13.970;
Civitavecchia:
minuto L. 11.300; granitello L. 13.800; arancio L. 13.970;
Napoli:
minuto L. 11.400; granitello L. 13.900; arancio L. 14.070;
Salerno:
minuto L. 11.400; granitello L. 13.900; arancio L. 14.070;
Bari:
minuto L. 11.550; granitello L. 14.050; arancio L. 14.220;
Ancona:
minuto L. 12.280; granitello L. 14.780; arancio L. 14.950;
Venezia:
minuto L. 12.180; granitello L. 14.680; arancio L. 14.850.

Prezzi cif per i porti della Sicilia: minuto L. 10.000; granitello L. 13.000; arancio L. 13.000.

Valgono per il carbone Sulcis le stesse norme prescritte per il carbone fossile estero per quanto concerne l'obbligo di indicare in fattura la qualità e la provenienza della merce.

Restano invariate le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

PREZZI DEL COKE

I prezzi del *coke metallurgico* franco vagone cokeria in pezzatura sono stabiliti come appresso con decorrenza immediata:

coke da fonderia	L.	21.000 a tonn.
coke metallurgico pezzatura oltre 70 millimetri	»	20.600 »
coke metallurgico pezzatura oltre 40 fino a 70 mm.	»	20.600 »
coke metallurgico pezzatura oltre 20 fino a 40 mm.	»	21.000 »
coke metallurgico pezzatura oltre 10 fino a 20 mm.	»	18.600 »

Per il coke da gas i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita delle officine rientranti nella loro giurisdizione.

QUOTE SPESE DI SBARCO

Variazioni delle quote spese di sbarco dei carboni fossili (seguito circolare n. 212 del 23 febbraio 1950, n. 237 del 4 agosto 1950, n. 249 del 24 ottobre 1950):

Ancona . . . . L. 610 a tonn.

(1072)

Provvedimento n. 269 del 2 marzo 1951 riguardante i prezzi dell'alluminio

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 269 del 2 marzo 1951, ha adottato la seguente decisione:

ALLUMINIO

1. — A modifica della circolare prezzi n. 149 del 4 febbraio 1949, il prezzo massimo dell'alluminio di prima fusione in lingotti, con titolo 99/99,49 % è fissato, con decorrenza immediata, in L. 365 al chilo.

Rimane invariata la maggiorazione massima di L. 10 al chilo prevista per l'alluminio di speciale purezza, da oltre 99,49 % al 99,70 % con la predetta circolare n. 149, come pure le condizioni di vendita attualmente stabilite.

2. — I fabbricanti di alluminio sono tenuti a denunciare ogni mese al Comitato interministeriale dei prezzi il quantitativo di alluminio prodotto nel 1951, nonchè i contratti di fornitura dell'energia elettrica impiegata nella produzione di alluminio.

(1073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Viterbo di un mutuo di L. 13.530.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1003)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Belluno di un mutuo di L. 12.915.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1004)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1950, numero 1078 registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arezzo di un mutuo di L. 43.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(958)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1950, numero 1740, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1951, registro n. 3 Interno, foglio n. 69 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pisa di un mutuo di L. 41.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(959)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 52

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,85
» Napoli	624,90	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 3 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,85
Id. 3,50 % 1902	68,575
Id. 3 % lordo	47,80
Id. 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	73,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,925
Id. 5 % 1936	91,875
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per settemila posti in colonie marine e montane

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

LOCALITÀ	Benefici	PERIODI
		Colonie marine.
Senigallia	1350	Luglio-Agosto (2 turni).
Venezia	500	Luglio-Agosto (2 turni).
Igea	1650	Giugno-Settembre (3 turni)
Tirrenia	1000	Luglio (1 turno)
		Colonie montane.
Aspromonte	400	Luglio-Agosto (2 turni).
Monteluco	800	Luglio-Agosto (2 turni).
Sant'Anna di Valdieri	500	Luglio-Agosto (2 turni).
Fiera di Primiero	500	Luglio-Agosto (2 turni).
Austria	300	Luglio-Agosto (2 turni).

Presso la colonia di Igea verranno effettuati tre turni di 30 giorni ciascuno con inizio nella seconda quindicina del mese di giugno p. v.; un turno di 30 giorni nel mese di luglio, nella colonia marina di Tirrenia; due turni di 30 giorni ciascuno con inizio nella prima decade di luglio p. v. presso tutte le altre colonie.

L'età richiesta per essere ammessi alle colonie in patria è dai 7 ai 12 anni e dai 12 ai 18 anni per gli aspiranti alle colonie in Austria.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo, e simili.

Ne sono esclusi:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali o dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 aprile 1951 istanza agli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) alla quale si chiede la ammissione, tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendenti statali di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato medico rilasciato dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia.

Le domande pervenute fuori termine e quelle che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I ragazzi ammessi in colonia dovranno aver subito le vaccinazioni antivaiolosa, antitifica ed antidifterica ed essere muniti della scheda sanitaria modello P.R. 66 completata nelle parti *A* e *B*, da richiedersi agli uffici dell'E.N.P.A.S.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati, forniti di:

1) un cambio di biancheria personale;

2) mutandine da bagno per i bambini e costumino per le bambine ammessi alle colonie marine;

3) indumenti di lana e scarpe pesanti per i bambini ammessi alle colonie montane;

4) spazzolino, dentifricio, sapone, due asciugamani;

5) un sacchetto di tela bianca (cm. 30×40) con sovrascritto il nome e cognome del bambino.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità di posti.

Roma, addì 25 febbraio 1951

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(985)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1948, n. 1003;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate.

Facoltà di giurisprudenza.

1. — Diritto internazionale: Università di Siena.

Facoltà di economia e commercio.

1. — Tecnica industriale e commerciale: Università di Genova;
2. — Statistica: Università di Genova;
3. — Matematica finanziaria: Università di Roma;
4. — Lingua e letteratura italiana: Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Facoltà di lettere e filosofia.

1. — Filologia romanza: Università di Pavia;
2. — Letteratura greca: Università di Cagliari;
3. — Storia moderna: Università di Palermo;
4. — Filosofia teoretica: Università di Pisa;
5. — Storia della filosofia medioevale: Università cattolica di Milano.

Facoltà di magistero.

1. — Pedagogia: Università di Torino.

Facoltà di Medicina e chirurgia.

1. — Microbiologia: Università di Bologna;
2. — Semeiotica medica: Università di Messina.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

1. — Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno: Università di Palermo;
2. — Geodesia: Università di Palermo;
3. — Mineralogia: Università di Cagliari;
4. — Anatomia comparata: Università di Palermo.

Facoltà di farmacia.

1. — Farmacologia e farmacognosia: Università di Camerino.

Facoltà di ingegneria.

1. — Costruzioni navali militari: Università di Napoli.

Scuola di ingegneria aeronautica.

1. — Aerodinamica: Università di Roma.

Facoltà di medicina veterinaria.

1. — Ispezione degli alimenti di origine animale: Università di Parma.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 32, entro il 31 maggio 1951 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni, nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I candidati, che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità anagrafiche;

7) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

9) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio oltre all'atto di nascita e allo stato di famiglia, se coniugato.

Entro lo stesso termine del 31 maggio 1951 gli interessati devono far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare, nel loro esclusivo interesse, le proprie pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 maggio 1951, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 maggio 1951 salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 giugno successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il Ministro: GONELLA

(1024)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il decreto in data 4 luglio 1950, n. 9898, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 24 giugno 1947;

Visto il decreto in data 4 luglio 1950, n. 9898/2, con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto;

Visto il decreto in data 5 dicembre 1950, n. 16510, con il quale venivano apportate alcune varianti alla graduatoria dei vincitori;

Considerato che il dott. Vincenzo Senese ha rinunciato alla condotta consorziale di Villafranca-Mulazzo;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue il rinunziatario nella graduatoria ed ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che il dott Luigi Giusti ha preventivamente rinunziato alla condotta di cui trattasi;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Agostino Bertellotti di Ezio è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Villafranca-Mulazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Republica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Massa, addì 10 febbraio 1951

Il prefetto: GIUA LOY

(920)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.